

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Congedo retribuito ai sensi dell'articolo 42 co.5 del D.Lgs 151 del 2001 – dipendente a tempo indeterminato Sig. AHIAG – atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale

AREA GESTIONE PERSONALE

Sull'argomento in oggetto il Direttore dell'Area Gestione del Personale, Dott.ssa Caterina DIODICIBUS, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Collaboratore Amministrativo Dott.ssa Eva ASTORE e della relazione del Dirigente Responsabile dell'U.O.S. "Trattamento giuridico, economico e previdenziale" Dott.ssa Adriana CARROZZO, relaziona quanto appresso:

PREMESSO CHE

1) in data 24.03.2026 il dipendente AHIAG ha presentato domanda di congedo straordinario per il fratello in condizione di handicap grave, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001, da fruire nei seguenti giorni: **dal 1.04.2026 al 12.01.2028;**

2) l'art. 42 del D.Lgs 151/2001, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, al comma 5 dispone: *"Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo";*

3) ai sensi del co.5-bis *"Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto";*

4) ai sensi del co.5-quater *"I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura*

pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”;

5) con verbale definitivo della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap è stato verificata la sussistenza del requisito della “gravità” ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L. 104/92 e che è stata altresì accertato il requisito della medesima residenza dell'istante con la persona con disabilità;

6) ai sensi del *co5-quinquies* “*Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53*”

7) ai sensi del *co. 6* “*I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto*”;

8) per la disciplina del trattamento economico il comma *5-ter* dispone “*Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità;*

9) in considerazione dell'accertamento del predetto indice effettuato dall'Istat, come da Circolare Inps n. 26 del 30.01.2025, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori, per l'anno 2025, non può eccedere l'importo di Euro 57.038,42 che, arrotondato all'unità di euro, è pari ad euro 57.038,00;

10) che, con messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, l'INPS ha confermato le Circolari Inps numeri 64 del 2001 e 32 del 2012 nelle quali era già stato precedentemente chiarito che “*durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un 'indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensive del rateo della tredicesima mensilità nonché delle altre mensilità aggiuntive), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione e che tale il periodo è coperto da contribuzione figurativa*”;

11) che la retribuzione dell'ultimo mese è pari ad euro 2.020,70 (comprensiva del rateo di tredicesima) rapportata ad anno (Euro 24.248,38) risulta minore dell'ammontare massimo annuo dell'indennità economica pari ad Euro 57.837,00;

12) che il numero dei giorni di congedo già fruiti sono pari a 78;

RITENUTO, pertanto, di dover concedere al dipendente **i giorni dal 1.04.2026 al 12.01.2028** di congedo straordinario retribuito e di corrispondere il conseguente trattamento economico;

Per tutti i motivi sopra esposti

DETERMINA

- 1.di accogliere la domanda del dipendente AHIAG volta ad ottenere il congedo retribuito di cui all'articolo 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001 nei seguenti giorni: **dal 1.04.2026 al 12.01.2028**;
- 2.di corrispondere, per il predetto periodo, il normale trattamento economico mensile, come riportato in narrativa;
- 3.di prendere atto che il totale dei giorni già concessi di congedo straordinario sono complessivamente pari ad 730 sommando quelli già fruiti (giorni 78) a quelli in oggetto concessi

con la presente delibera (giorni 652);

4. di prendere atto che i diritti di cui all'articolo 42 co. 5 D.Lgs 151/2001 sono subordinati al permanere dei requisiti di fatto e di diritto per la sua concessione, restando a carico del dipendente l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che possa modificare il diritto riconosciuto con il presente provvedimento;
5. di prendere atto che la presente determinazione costituisce atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'interessato e all'unità operativa di appartenenza.

Il Collaboratore Amministrativo (Dott.ssa Eva ASTORE)

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile (Dott.ssa Adriana CARROZZO)

Il Direttore dell'Area Gestione
del Personale (Dott.ssa Caterina DIODICIBUS)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990, degli art. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 *bis* del D.Lgs n. 165/2001.